

## XLV.

## TORNATA DI VENERDÌ 17 FEBBRAIO 1893

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

## INDICE.

<b>Disegni di legge:</b>	
Probi-viri ( <i>Coordinamento</i> ) . . . . .	Pag. 1509
Bosco di Montello ( <i>Discussione</i> ):	
Oratori:	
BERTOLINI ( <i>relatore</i> ). . . . .	» 1511
LACAVA ( <i>ministro di agricoltura e commercio</i> ) »	1511
Ripartizione degli affari nella Corte di cassazione di Roma ( <i>Discussione</i> ):	
Oratori:	
BONACCI ( <i>ministro guardasigilli</i> ) . . . . .	» 1512
FALCONI . . . . .	» 1511
PASQUALI ( <i>relatore</i> ) . . . . .	» 1513
RIZZO . . . . .	» 1512
Fondo per il culto ( <i>Discussione</i> ):	
Oratori:	
BONACCI ( <i>ministro guardasigilli</i> ) . . . . .	» 1514
RIZZO . . . . .	» 1514
<b>Interrogazioni:</b>	
BETTOLO (Terremoto di Zante):	
BRIN, <i>ministro degli affari esteri</i> , (Risposta) »	1502
COSTA e SOCCI (Concessione di soldati negli spettacoli carnevaleschi):	
PELLOUX, <i>ministro della guerra</i> , (Risposta) »	1498
DE FELICE GIUFFRIDA (Segnale di allarme nei treni Siculi):	
SANI, <i>sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici</i> , (Risposta) . . . . .	» 1498
DE GAGLIA (Conciliatori):	
BONACCI, <i>ministro guardasigilli</i> , (Risposta) »	1500
<b>Proposta di legge (Svolgimento):</b>	
VILLA (Società cooperative di beneficenza) »	1502
<b>Relazione:</b>	
Domanda a procedere contro il deputato SANGUINETTI. (PATERNOSTRO) . . . . .	
	» 1500

La seduta comincia alle 2 pomeridiane.  
**Di Sanf Onofrio**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato, e quindi legge il seguente sunto di

## Petizioni.

5087. Il cav. Martinez Gaetano ed altri impiegati dell'archivio notarile di Napoli fanno voti che si dichiarino governativi gli archivi notarili e che l'articolo 95 del regolamento 23 novembre 1879 sia modificato in modo che gli stipendi, fissati dai Collegi notarili, corrispondano all'importanza degli archivi, alla quantità degli introiti, e alla popolazione delle rispettive Provincie.

5088. La Deputazione provinciale di Calabria Ulteriore Prima, associandosi ai voti precedentemente espressi dalla Camera di commercio e dal Consiglio comunale di Reggio Calabria, chiede che siano mantenuti a quel porto gli approdi della linea Napoli-Messina-Siracusa-Malta, e che vi si stabiliscano inoltre gli approdi delle linee Genova-Odessa e Palermo-Reggio-Brindisi-Venezia.

## Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Aggio, di giorni 15; Ridolfi, di 3. Per ufficio pubblico, gli onorevoli: Frascara, di giorni 3; Luigi Cucchi, di 8; Casana, di 8.

(Sono congedati).

## Interrogazioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole De Felice-Giuffrida al ministro dei lavori pubblici « se

non creda necessaria l'applicazione dell'apparecchio di allarme ai treni che percorrono la rete Sicula, allo scopo di evitare assassinii e sorprese che commuovono la coscienza pubblica. »

Ha facoltà di rispondere a questa interrogazione l'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Sani, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Ministero dei lavori pubblici da due anni si occupa dell'applicazione del segnale di allarme ai treni. Le difficoltà che si sono incontrate sono di duplice natura. Le prime sono d'indole tecnica per la differenza dei freni che sono adoperati dalle nostre Società, perchè, come è noto alla Camera le tre Società maggiori in Italia hanno freni di differenti sistemi. La Mediterranea ha il freno *Westinghaus* ad aria compressa: l'Adriatica ha il freno *Hardy*, la Sicula il freno *Koerting*.

Ora, mentre l'apparecchio di allarme è facilissimo e poco costoso là dove funziona il freno *Westinghaus* ad aria compressa, viceversa è di difficile applicazione e di gran lunga più costoso dove si hanno gli altri freni.

Aggiungasi a questo, che la spesa dovrebbe andare a carico delle famose Casse degli aumenti patrimoniali, le quali, come la Camera non ignora, si trovano in disgraziate condizioni. Ciò non ostante, non solo gli studi ma anche la pratica applicazione, hanno progredito.

Tanto che sulle due reti, Mediterranea ed Adriatica, i segnali d'allarme furono applicati dovunque avvi un servizio cumulativo con le ferrovie estere. La rete Sicula non ha un servizio cumulativo; ragione per cui si è, più che nelle altre due reti, ritardata l'applicazione di questo apparecchio o segnale di allarme.

Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici, anche in vista del disgraziato accidente avvenuto or son pochi giorni, ha fatto vive sollecitazioni presso la Società della rete Sicula, perchè faccia immediatamente la proposta di applicazione dei segnali d'allarme, anche sulle sue linee. E non più tardi di questa mattina, io ho ricevuto dal direttore generale delle strade ferrate della Sicilia una lettera, con la quale egli partecipa al Ministero di aver disposto perchè il servizio del materiale presenti una proposta per munire le vetture dei segnali d'allarme; proposta che appena sarà

arrivata, posso assicurare l'onorevole De Felice-Giuffrida e la Camera, che sarà presa in benigno esame, tenuto conto della condizione, come ripeto non lieta, della Cassa degli aumenti patrimoniali.

Spero che con questa dichiarazione l'onorevole De Felice-Giuffrida si potrà dichiarare soddisfatto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida.

**De Felice-Giuffrida.** Io non posso non dichiararmi soddisfatto della gentile risposta del sotto-segretario di Stato al Ministero dei lavori pubblici. Però mi permetto di osservare che i freni ad aria compressa, che l'onorevole sotto-segretario di Stato crede che siano usati soltanto nella rete Mediterranea, sono ora in uso anche nei treni diretti della rete Sicula. Quindi sarà più facile attuare in questi il sistema dei segnali d'allarme. Ringrazia do quindi l'onorevole sotto-segretario di Stato, confido che saranno applicati nel più breve tempo possibile; specialmente perchè dopo l'assassinio del commendatore Notarbartolo e i commenti a cui ha dato motivo, sonosi resi più necessari.

**Presidente.** Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Costa al ministro della guerra « sulla concessione di soldati e cavalli dell'esercito per servizio dei carri della Società del carnevale in Roma. »

Analogamente a questa interrogazione è l'altra dell'onorevole Socci per sapere dal ministro della guerra « se intenda abolire il cattivo uso invalso finora di far servire i nostri soldati da comparse negli spettacoli carnevaleschi. »

L'onorevole ministro può rispondere ad ambedue le interrogazioni nello stesso tempo.

Ha facoltà di parlare.

**Pelloux, ministro della guerra.** Risponderò alle due interrogazioni nello stesso tempo, perchè, sebbene sotto forma differente sono le stesse, e credo che provengano entrambe dalla medesima causa.

Molte volte la Camera ha avuto da occuparsi della questione del concorso delle truppe in feste pubbliche, per beneficenza o per altre ragioni, ed anche per le feste carnevalesche.

Ricorderò più precisamente un'occasione in cui la Camera ebbe ad occuparsi di questa questione, perchè mi pare che possa adattarsi al caso attuale.

Il 7 marzo 1870 l'onorevole deputato Corte interrogava il ministro della guerra in un

modo quasi identico, ed il ministro della guerra d'allora rispondeva che, mentre in passato erano ammesse le concessioni dei soldati per fare da comparse nei teatri, quest'uso era stato tolto; ma che da parecchi anni era invalso l'uso di concedere nelle primarie città alle Società carnevalesche cavalli, carri e conducenti per le feste del Carnevale. Il ministro d'allora disse che non aveva ragione di rifiutare quel concorso, tanto più perchè gli sembrava che non ci fosse nulla di anormale a che dei soldati prendessero parte in costume o in maschera a quegli stessi divertimenti o feste, cui prendevano parte talvolta i più distinti cittadini ed anche gli ufficiali dell'esercito. Soggiungeva però subito che, se la Camera manifestava il desiderio che si ritornasse su questa concessione, egli d'ora innanzi l'avrebbe tolta senz'altro, poichè non si trattava che di un uso di cortesia verso le Società del Carnevale.

L'interrogazione non ebbe altro seguito, e più tardi non avvenne nulla che consigliasse di cambiare sistema. Oggi potrei quasi rispondere le stesse cose, ma soggiungo di più che, se la Camera veramente trovasse a ridire su questo uso, io per conto mio non sarei dispiacente di abolirlo. Però richiamo l'attenzione della Camera sul fatto che una risoluzione simile dovrebbe essere ben ponderata, perchè, una volta venutici, bisognerebbe che fosse irrevocabile, da non permettere mai più in avvenire sotto qualunque aspetto, e dietro qualunque richiesta, di rinnovare in qualsiasi altra forma la concessione. Quindi è questa una questione, la quale merita di essere studiata.

A questo punto io debbo dare alla Camera un ulteriore schiarimento. Nel 1883 fu pubblicato un nuovo regolamento, che prima non esisteva, per regolare il servizio territoriale dell'esercito. Nella compilazione di quel regolamento, ricordo che furono precisamente prese in considerazione le concessioni di mezzi militari, di truppe, di materiali e di cavalli per l'occasione di feste di beneficenza o del Carnevale; e mentre nel 1882, se non erro, si può dire quasi che il Ministero della guerra aveva uccisa la corsa dei barberi in Roma, per l'assoluto rifiuto opposto a concedere più oltre il concorso della truppa che doveva formare il cordone sul Corso per tenere indietro la folla, nel 1883, dopo aver considerate e vagliate bene tutte le ragioni pro e contro la con-

cessione di questi mezzi materiali per le feste carnevalesche, dovette convincersi a malincuore che non era tanto facile rifiutarle assolutamente, e che era meglio regolare invece le cose per modo che non avvenissero abusi.

E così fu che, nel regolamento sul servizio territoriale, furono introdotte disposizioni a quello scopo. Di queste disposizioni ne cito due soltanto che, secondo me, bastano per darne alla Camera una idea sommaria.

« Le richieste per questi concorsi debbono esser dirette ai comandanti le divisioni militari. Le richieste debbono essere accompagnate da esplicita dichiarazione della Società o dell'autorità richiedente che i danni che i cavalli od il materiale dell'amministrazione della guerra potessero subire per effetto dell'uso per cui sono domandati, sarebbero compensati. »

Ma c'è anche un'altra disposizione più grave ed è che, « accolta favorevolmente la richiesta dal comandante del presidio, nessun militare può essere destinato a prendere parte alle feste se non dopo essere stato bene avvertito che qualunque danno avesse egli a subire, non sarebbe considerato come in servizio, e dopo che abbia, ciò nonostante, dichiarato che desidera di parteciparvi. » Altra condizione è che in tali circostanze i militari non debbono indossare alcuno oggetto di uniforme. Inoltre è stabilito che i cavalli debbono esser sempre guidati da conducenti militari.

Credo così di avere con poche parole spiegato lo stato delle cose alla Camera. Ma ripeto che, se mi venisse la espressione d'un desiderio generale che le concessioni si avessero a ritirare, per conto mio ne sarei tutt'altro che dispiacente. E non ho altro da dire. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa.

**Costa.** Ringrazio l'onorevole ministro della guerra per la risposta data alla mia interrogazione, e tanto più lo ringrazio in quantochè mi sembra poter desumere dal suo discorso che in fondo siamo perfettamente d'accordo nel deplorare questo uso, che è invalso, della concessione di soldati e di materiale militare per il servizio del carnevale.

Il ministro saprà da quali fatti fu definitivamente motivata la mia interrogazione. Saprà che nell'ultimo giorno di carnevale uno dei soldati che, mascherati, conducevano un carro al corso, fu, in seguito ad una di-

sgrazia, obbligato a presentarsi in questura in maschera. L'onorevole ministro sa ancora che in luogo di questo sali a cavallo un altro soldato in divisa, che regolò l'andamento del carro.

Tutto ciò quanto poco convenga alla dignità dell'esercito lo lascio giudicare al ministro ed alla Camera. E questa è stata la ragione che mi ha indotto a presentare la mia interrogazione. Sarei lietissimo, qualora il ministro lo desiderasse, di promuovere un voto della Camera. Pel momento, però, non posso che confidare che il ministro saprà trovare un'occasione qualunque per abolire definitivamente queste concessioni; e se vuole si serva anche della mia persona per fare una proposta che porti a ciò.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

**Socci.** Anche io prendo atto, ringraziandolo, della dichiarazione del ministro, che sarebbe cioè contentissimo anche lui che i nostri soldati non si vedessero per le vie pubbliche mascherati come si sono veduti fin ora. Debbo aggiungere al fatto accennato dall'onorevole Costa, che cioè un soldato fu chiamato in questura per una disgrazia che se fosse avvenuta per colpa o inavvertenza di un cocchiere borghese avrebbe dato luogo ad un processo per omicidio colposo, debbo aggiungere, dico, che si vedevano chiaramente le uniformi di artiglieria sotto le vesti di maschera; e le vidi io stesso.

Ora a me sembra che se i nostri soldati si fanno vedere vestiti da pagliacci per il corso, e gli studenti si vestono da ballerina sul palcoscenico, non so dove si andrà a finire. (*Benissimo! Bravo!*)

Ed io sarei felicissimo, se si impegnasse un'ampia discussione, come diceva il ministro della guerra, e si decidesse irrevocabilmente che i nostri soldati, i quali sono chiamati sotto le armi per difendere la patria, per difendere le istituzioni, non possano esser chiamati affatto per mettersi al servizio delle società di carnevale, quantunque queste prendano l'impegno, se c'è qualche danno, di rifonderlo.

Ricordo infine quello che un altro ministro della guerra rispose all'onorevole Brunnicardi; cioè, che non sarebbero più adoperati i soldati altro che per quelle cose che riguardano il servizio militare.

Io vorrei che l'onorevole ministro della

guerra si ricordasse di questo impegno; e, qualora credesse di aver bisogno di una decisione della Camera, si facesse magari una discussione in proposito. (*Bravo! Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Pelloux, ministro della guerra.** Mi pare di non avere da aggiungere gran cosa, perchè le mie dichiarazioni sono state esplicite.

Io ho voluto mettere la Camera al corrente dello stato delle cose, e farle considerare bene che, prima di prendere una determinazione, bisognava ponderarla.

Ma ciò non fa che confermare il mio apprezzamento, che è stato abbastanza esplicito.

**Socci.** La ringrazio.

### Il deputato Paternostro presenta una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Paternostro a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Paternostro.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno alla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Sanguineti.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

### Segue lo svolgimento di interrogazioni.

**Presidente.** L'onorevole De Gaglia ha rivolto una interrogazione al ministro guardasigilli, « 1° sul ritardo per la nomina del conciliatore in parecchi Comuni; 2° se intende valersi della disposizione dell'articolo 11 della legge 30 marzo 1890 relativa alla Presidenza delle Corti di assise. »

L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

**Bonacci, ministro guardasigilli.** L'onorevole De Gaglia mi domanda, in primo luogo, spiegazione circa il ritardo della nomina del conciliatore in parecchi Comuni.

Debbo dichiarare che dalle relazioni pervenute al Ministero risulta che l'attuazione della legge sui conciliatori ha incontrato minori difficoltà di quelle che si prevedevano.

Nella maggior parte dei distretti delle Corti di appello i conciliatori sono stati nominati in tutti i Comuni.

In pochi distretti soltanto si è verificato qualche ritardo, e il ritardo deriva non da inerzia delle autorità alle quali spetta la nomina dei conciliatori, ma bensì da indugi nella formazione delle liste o nella trasmissione delle informazioni che erano state domandate dai presidenti delle Corti d'appello intorno alla capacità e moralità degli iscritti nelle liste. Nondimeno, anche là dove sonosi verificati questi ritardi, sia certo l'onorevole De Gaglia che si provvederà affinché tutte le nomine siano fatte con la maggiore sollecitudine.

Mi domanda, in secondo luogo, l'onorevole De Gaglia, se io intenda di valermi della disposizione dell'articolo 11 della legge del 30 marzo 1890.

L'articolo 11 della legge del 30 marzo 1890 stabilisce che la presidenza delle Corti d'assise, fuori del capoluogo della Corte d'appello, possa essere affidata al presidente del Tribunale locale; e l'articolo 16 della medesima legge permette che sia applicata questa disposizione anche prima dell'attuazione della legge rispetto a tutte le altre sue disposizioni. Vi è anzi una circolare del ministro di grazia e giustizia, del 31 gennaio 1891, che dava istruzioni ai presidenti delle Corti d'appello ed alle altre autorità locali per l'applicazione di questa disposizione di legge; e, fra le altre cose, questa circolare suggeriva ai presidenti dei tribunali di astenersi da tutte quelle funzioni, che potessero impedire loro di presiedere in seguito le Corti d'assise.

Questa disposizione di legge però, debbo ammetterlo, non ha avuta una larga attuazione, perchè non sempre nei presidenti dei tribunali si sono trovate tutte le qualità necessarie (e non sono poche) per poter presiedere le Corti di assise, e perchè non sempre i presidenti delle Corti di appello hanno secondato gli eccitamenti del Ministero, e più spesso si sono lasciati vincere dalla preoccupazione, che i presidenti dei tribunali, chiamati a presiedere le Corti di assise, non potessero più attendere alle loro ordinarie incombenze.

Siccome però io sono convinto dell'utilità di questa disposizione, non mancherò di studiare e di adoperarmi perchè essa abbia la più larga attuazione possibile.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Gaglia.

**De Gaglia.** Ringrazio l'onorevole guardasi-

gilli della risposta che ha dato alla prima parte della mia interrogazione, cioè del giustificato ritardo alla nomina dei conciliatori in diversi Comuni. Mi permetto osservare, però, che siccome doveva andare in vigore al 1° luglio, fu differita al 1° gennaio 1893, vi erano sei mesi di tempo per compiere il lavoro necessario. L'inconveniente che si verifica adesso è questo: che quantunque, come dice l'onorevole ministro, si sia provveduto per nove decimi, in parecchi Comuni non si possono fare cause, appunto perchè manca il conciliatore; e l'onorevole ministro, come avvocato, conosce benissimo quali gravi danni possa produrre il ritardo di una causa.

In quanto alla seconda parte della mia interrogazione, l'onorevole ministro ha detto che effettivamente l'articolo 11 della legge 30 marzo 1890 non è stata attuata...

**Bonacci, ministro guardasigilli.** Non è stata attuata largamente.

**De Gaglia.** Io ho presente il calendario della Corte di appello di Napoli, dal quale risulta che per alcune Corti di assise, è stato nominato un solo presidente; il che importa che se vi sono due diversi circoli, quando uno lavora, l'altro deve necessariamente restare in ozio.

Quindi mi pare che se in Italia la giustizia non cammina, sia per colpa nostra, perchè cioè non ci curiamo che le leggi siano attuate. Per esempio, io so che la Corte di assise di Campobasso ha più di sessanta detenuti da giudicare, alcuni dei quali forse dovranno essere assolti.

Ebbene la Corte di appello di Napoli ha nominato quest'anno, come l'anno scorso, un solo presidente per l'Assise di Benevento e per quella di Campobasso; per modo che fino a quando la Corte d'assise di Benevento lavorerà, quella di Campobasso deve rimaner chiusa.

Intanto mi dica, onorevole ministro; perchè si debbono tener sospesi così quaranta processi con sessanta detenuti, parte dei quali potrà ottenere la libertà?

C'è poi un altro inconveniente. La legge da me ricordata, all'articolo 11, parla del solo presidente. Ma io domando all'onorevole Bonacci: perchè in questi tempi in cui si lesina financo il centesimo, si permette che dalle sedi centrali delle Corti d'appello siano distaccati alle Corti d'assise dei sostituti procuratori generali, quando ogni Tribunale si

trova ad avere non uno, ma due o tre sostituti i quali potrebbero, per ragione di economia, sostenere essi la discussione davanti alle Corti d'assise, e così acquistare molta maggiore pratica, trovandosi a contrastare con avvocati di valore, e in pari tempo risparmiare le parecchie migliaia di lire che costano le missioni dei sostituti procuratori generali?

Quindi io insisto nel pregare l'onorevole Bonacci di fare in modo che non i consiglieri delle Corti d'appello, ma i presidenti dei Tribunali, vadano a presiedere le Corti d'assise ove c'è materia da trattare; e nello stesso tempo che i sostituti procuratori del Re presso i Tribunali, assistano alle udienze delle medesime Corti anziché i sostituti procuratori generali.

**Presidente.** Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole De Gaglia. Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Bettolo e Tortarolo ai ministri degli esteri e della marina « circa le disposizioni prese dal Governo in occasione della sventura che colpiva la popolazione di Zante. »

L'onorevole ministro degli esteri ha facoltà di parlare.

**Brin, ministro degli esteri.** La Camera saprà quale immensa catastrofe abbia colpito l'isola di Zante. Le successive informazioni che abbiamo avuto dimostrano che il disastro fu anche più grande di quello che fosse apparso dai primi telegrammi.

I rapporti che ci sono pervenuti dicono che interi villaggi furono ridotti in macerie, e sono pericolanti i pochi edifici rimasti in piedi; che tutta la popolazione è costretta ad accamparsi all'aperto, sprovvista di tutto; ed in uno stato reso più miserando ancora dalle piogge torrenziali che hanno seguito il terremoto.

Appena il Governo fu informato di questa sventura, telegrafò al nostro ministro ad Atene, perchè facesse conoscere al Governo greco quanta viva parte il Governo ed il popolo italiano prendessero alla sventura che aveva colpita una nazione amica, alla quale ci legano tanti vincoli di simpatia.

In pari tempo il Governo ordinò che partissero immediatamente due navi, lo *Stromboli* e l'*Iride*, per recare soccorso a quelle popolazioni, portando viveri, tende e medicinali. Le nostre navi giunsero sul posto, sbarcarono i viveri per soccorrere quelle popolazioni; ed i nostri equipaggi aprirono una sottoscrizione che fruttò cinquemila lire. Costruirono anche

baracche in legno, locchè fu molto utile per ricoverare quella gente, che non poteva più servirsi delle proprie abitazioni.

Il Governo ha creduto di interpretare, nel dare queste disposizioni, i sentimenti di viva amicizia e di simpatia del nostro paese per la Grecia; e aggiungo che l'Italia insieme all'Inghilterra, sono state le due nazioni che più concorsero efficacemente a lenire la disgrazia che ha colpito la popolazione di Zante. Queste sono le informazioni che posso dare in risposta alla interrogazione degli onorevoli Bettolo e Tortarolo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bettolo.

**Bettolo.** Ringrazio l'onorevole ministro degli affari esteri delle notizie che ha fornito alla Camera, e che mi pare valgano a dimostrare come, nella recente sventura che colpiva la popolazione di Zante, l'Italia abbia data una nuova prova di quei sentimenti d'umanità che sempre la onorarono fra i popoli civili, e come la sua pietosa azione sia stata efficace ed apprezzata da una nazione con la quale abbiamo tanti vincoli d'amicizia, e tante memorie comuni.

Io credo pertanto d'interpretare i sentimenti della Camera mandando un affettuoso saluto alla Grecia, alla terra che fu faro luminoso di quella civiltà d'onde le arti e l'intelletto trassero feconde e forti ispirazioni. (*Bravo! Bene!*)

**Presidente.** L'interrogazione del deputato Costantini, che si dovrebbe ora svolgere si intende rimandata, poichè egli ha fatto sapere che non può trovarsi presente.

#### Svolgimento di una proposta di legge del deputato Villa.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Villa ed altri sulle Società cooperative costituite a scopo di beneficenza.

Si dà lettura della proposta di legge. (Vedi *Resoconto della tornata del 16 febbraio corrente*).

L'onorevole Villa ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta di legge.

**Villa.** Onorevoli colleghi! La legge del 12 agosto 1870, che determina e regola la riscossione dei dazi di consumo, contiene, nel suo articolo quinto, la seguente disposizione:

« Non sono tenute al pagamento del dazio le Società cooperative per i generi, che prov-

vedono e distribuiscono fra i soci, esclusivamente per scopo di beneficenza e che si consumano alle case di coloro, cui la distribuzione è fatta. »

Non ricordo disposizione di legge che abbia dato argomento a maggiori contrasti ed abbia dovuto sottostare alla prova di più difformi interpretazioni.

Da una parte sono gli appaltatori del dazio che, non smettendo le consuetudini e la veste degli antichi pubblicani, cercano di far fruttare le tasse quanto più possono e oppongono alle Società un'opera assidua di insidie e di contrasti. Dall'altra parte è la stessa autorità giudiziaria che, lasciando prevalere, ora un preteso interesse finanziario, ora i reclami non sempre corretti delle Società cooperative, trae alle più difformi interpretazioni, non solo per quanto si riferisce al criterio col quale devesi giudicare della essenza giuridica delle Società, ma più per quanto concerne lo scopo, che il legislatore si è prefisso, e che ha creduto di poter concretare in quelle parole: *scopi di beneficenza*.

La Camera si è occupata, altre volte, di questa disposizione di legge, e valorosi oratori sono venuti a questa tribuna a portarvi il lamento delle Società cooperative ben spesso sacrificate dall'ingorda speculazione degli appaltatori. Ricordo, anzi, che, nel 1888, il Governo stesso aveva creduto di assumere l'iniziativa di una interpretazione autentica di questa disposizione di legge.

Allorquando il ministro Magliani ed il ministro Crispi portavano alla sanzione della Camera un disegno di legge sull'ordinamento dei tributi locali, sentivano il bisogno di inserirvi un articolo pel quale meglio si chiarisse il concetto informatore dell'articolo 5 della legge del 1870. Fu, in quella occasione, e godo di dirlo, che parecchi degli oratori accennarono al concetto di giustizia che informava quella disposizione. Ricordo, fra gli altri, l'onorevole Pasquali, che mi compiacqui di aver qui vicino, il quale, con molta dottrina, svolgeva allora la genesi storica di questo istituto, e suggeriva anche una formula più esatta e rispondente alla pratica sua applicazione. Ma queste dichiarazioni, per quanto solenni, perchè venivano da questa tribuna, non ebbero che un'eco assai debole nelle aule dei tribunali, e continuò la confusione, e continuò, mi si permetta di dire la parola, il disordine.

Quindi la necessità si fece più incalzante ed è ormai tempo che si ponga fine a questa incertezza ed a questo disordine, con una interpretazione autentica che escluda, in avvenire, ogni difficoltà.

La nostra proposta di legge, confortata dal voto di moltissime Società operaie, è diretta a questo nobile intento e noi speriamo che la Camera vorrà perciò dare alla medesima la sua adesione.

L'articolo quinto della legge del 1870 parla di Società cooperative, ma esse non avevano ancora ricevuto in quel tempo la consacrazione della legge.

Le Società cooperative erano sorte nel nostro paese per ispirazione spontanea e sotto l'impulso dei bisogni, ai quali esse portano un grande rimedio: la loro costituzione precedette l'opera del legislatore iniziando felicemente quella evoluzione di nuovi rapporti economici che il legislatore ebbe poi a riconoscere e che ha il compito di appoggiare, di promuovere, di far sì che si svolga in relazione alle condizioni ed ai bisogni dei lavoratori. La legge del 1870, e prima di essa un regolamento del 1868, parlava di Società cooperative senza accennare, lo ripeto, al loro ordinamento che solo, nel 1882, venne dal Codice di commercio stabilito e sanzionato.

Coll'articolo 5 della legge del 1870 si accennava, dunque, alle Società cooperative non ancora ordinate di fatto.

Il Codice di commercio le discioglieva ma le discioglieva collocandole fra le Società di commercio e dando alle medesime ordinamenti conformi a quelle altre forme di Società il cui scopo è la speculazione commerciale.

Dopo la pubblicazione del Codice di commercio, che cosa avvenne dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 1870? Avvenne che parecchie delle Corti nostre hanno creduto di interpretare l'articolo 5 nel senso che dei diritti, dal medesimo consacrati, non potessero giovare se non le Società, regolarmente ordinate, secondo le nuove forme dal Codice medesimo stabilite.

Non valse per l'autorità giudiziaria che già questa questione fosse stata dibattuta in seno al Parlamento. Non valse il ricordare che il primo disegno di legge relativo al dazio di consumo non contemplava, secondo la proposta del Governo, che le Società regolarmente costituite, e che la Camera aveva vo-

luto invece sopprimere quell'inciso dichiarando che dovevasi questo diritto riconoscere anche alle Società di fatto che si fossero presentate con ordinamenti rispondenti allo scopo della mutua assistenza.

Intanto però veniva un'altra disposizione di legge a riconoscere una nuova forma di associazione consacrando la costituzione giuridica delle Società di mutuo soccorso, legge che fu ravvisata necessaria perchè se le disposizioni del Codice di commercio non potevano riferirsi che a Società aventi uno scopo di speculazione commerciale, non vi era d'altra parte alcuna legge o regolamento che anche indirettamente riconoscesse le Società le quali si proponessero esclusivamente uno scopo di beneficenza e di assistenza reciproca. E allora crebbero le difficoltà, perchè portata innanzi ai tribunali la questione: se le Società di mutuo soccorso, giuridicamente riconosciute, potessero fruire dell'articolo 5°, si ebbe da più di una Corte la risposta che esse non avevano alcun diritto a fruirne.

È necessario, ora, per l'esatta interpretazione dell'articolo 5° che si richiami a vita il pensiero del legislatore, e sia ben chiarito che qualunque sia la forma sotto la quale si produca una Società che ha per scopo la mutua assistenza, essa ha diritto di invocare a suo favore l'esenzione dal medesimo articolo consacrata.

Anche la Società di fatto, che il legislatore considerava nel 1870 aver diritto di distribuire, senza il pagamento del dazio, fra i suoi membri, i generi acquistati in comune e senza scopo di speculazione, anche la Società di fatto non può oggi essere esclusa, solo perchè le leggi abbiano riconosciute nuove forme di Società. L'esenzione dal dazio non è un privilegio accordato alla Società. Essa costituisce, invece, l'applicazione rigorosa della legge daziaria, secondo la quale nei Comuni aperti si percepisce il dazio sulla vendita al minuto. Ora coloro che si associano sia in una delle forme riconosciute dalla legge, sia in un'altra forma qualunque, allo scopo di acquistare in comune i generi necessari alla vita, e senza valersi dell'opera di intermediari e di distribuirseli, fra loro, non fanno atto di vendita; quest'atto di distribuzione non ha, in alcuno dei casi, i caratteri della vendita: di quella vendita al minuto che può essere soggetta alla tassa.

La proposta di legge che ho avuto l'onore

di presentare con altri colleghi, risolve questa prima questione. Al quesito: quali sono le Società le quali possono godere del diritto consacrato dall'articolo 5, risponde: che di questo diritto possono valersi tanto le Società che siano costituite con gli ordinamenti determinati dal Codice di commercio, quanto quelle che siano costituite sotto la forma di Società di mutuo soccorso ed abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico; e finalmente qualunque altra associazione di fatto, la quale abbia un ordinamento stabile, e che si proponga non scopi di lucro e di speculazione, ma l'esercizio della mutua assistenza, e di quegli uffici di carità, che debbono unire le classi laboriose, e per i quali soltanto esse possono raggiungere quel perfezionamento morale e civile a cui devono tendere.

Data questa prima soluzione, la nostra proposta di legge considera un'altra questione, di grande interesse.

Quali sono le Società che, indipendentemente dalle loro forme, possono invocare il diritto consacrato dall'articolo 5 della legge del 1870?

E qui bisogna ricordare, lo sa il signor ministro, come, in molte decisioni delle nostre Corti, si sia accolto il principio che anche quando la Società non sia composta di soli operai, ma agli operai vadano unite persone che non ripetono la vita dal lavoro, ma siano abbienti; non perciò la Società operaia perde il suo carattere, il quale è determinato sostanzialmente dallo scopo di mutua assistenza, che la Società si sia proposto.

Ma vi sono state altre decisioni, le quali ebbero a spiegare la legge in senso molto più rigoroso e ristretto e stabilirono che la presenza di persone abbienti nelle Società operaie, escluda assolutamente il concetto del mutuo soccorso, e per il solo fatto che si annoverino fra i membri della Società persone non bisognose per ciò solo perda la Società operaia il diritto d'invocare a suo favore la esenzione dal dazio.

Noi abbiamo tentato la soluzione d'un problema assai difficile, abbiamo tentato di dare una definizione della Società operaia, e stabilire le modalità per le quali, senza negare alle Società operaie il beneficio di una efficace cooperazione per parte di persone benefiche che non ripetano la vita dal lavoro, sia tuttavia conservato alle medesime il vero loro carattere di Società di mutua assistenza. Per



tal guisa le persone benefiche, le quali, per incoraggiare queste istituzioni, per sostenerle ed aiutarle, non hanno dubitato di dare il loro nome, le loro forze, i loro capitali continueranno l'ufficio nobilissimo che hanno assunto senza che questo loro concorso faccia scomparire dalla Società il carattere suo proprio di Società operaia.

Noi abbiamo creduto, quindi, di stabilire che la Società debba essere composta in grande maggioranza di soci lavoratori che ripetono la vita dal lavoro in qualunque modo e tempo retribuito ed abbiamo soggiunto che essa conserva il suo carattere di Società operaia quando il numero di soci non operai non superi il terzo dei soci.

Ma non basta che la Società si componga di gente che ripeta la vita dal suo lavoro. Noi abbiamo creduto di poter fare una larga concessione alla legge fiscale stabilendo una differenza fra l'operaio largamente retribuito e quello che guadagna appena di che campare la vita.

Il primo può provvedersi dei generi necessari alla vita in quantità tale da non essere colpito dal dazio della vendita al minuto; chi non lo può, è il lavoratore che guadagna alla giornata una scarsa mercede.

Vi è una somma di reddito assolutamente necessaria alla vita sopra la quale lo Stato non ha diritto di levare alcuna tassa. Quando non ho che il pane per sfamarmi, lo Stato non ha diritto di togliermene una parte qualsiasi. Nelle nostre leggi finanziarie è determinato un minimo di reddito esente da tassa. Partendo da questo concetto abbiamo stabilito che possano invocare le disposizioni dell'articolo quinto tutti coloro che non possono acquistare da soli i generi necessari alla vita che in piccole proporzioni, che essi debbano, per la tenuità delle loro rendite, andare perciò esenti da ogni tassa.

La legge che ordina la tassa di ricchezza mobile esclude dalla tassa il reddito inferiore alle lire 400.

Dal giorno in cui la legge andò in vigore le condizioni economiche variarono in guisa che quella somma deve ora ravvisarsi impari ai primi bisogni della vita, e l'ammontare di questo minimo che la legge stessa riconosce non poter costituire materia imponibile deve essere aumentato; e perciò abbiamo stabilito che i soci operai possano godere della di-

sposizione dell'articolo 5 della legge del 1870 ogni volta che dal lavoro non percepiscano una mercede superiore alle 600 lire. E riguardo ai membri della loro famiglia abbiamo creduto di stabilire in lire 100 il reddito per ciascuno di essi. Con ciò non crediamo di aver raggiunto una grande perfezione, ma di esserci accostati al concetto che deve, secondo noi, informare il legislatore, che, cioè, tutte le Società, che sono composte di lavoratori con retribuzioni appena sufficienti alla vita, meritino da esso i maggiori riguardi, e debbano essere comprese fra quelle Società alle quali l'articolo quinto della legge del 1870 riconosce il diritto di non essere sottoposte alla tassa di minuta vendita.

Con ciò otterremo almeno che cessino le incertezze intorno al carattere delle Società e dei loro membri e cesseranno le esagerate pretese degli appaltatori, e non avverrà più che qualche Corte di cassazione dichiari che non abbiano ad intendersi comprese nell'articolo 5 che le Società di coloro che debbono quasi mendicare la vita; ossia, come si legge in una sentenza della Cassazione di Roma, di indigenti.

La terza disposizione della proposta di legge che proponiamo alle vostre deliberazioni introduce una innovazione la quale ci par conveniente, in quanto deve tutelar anche gli interessi dell'amministrazione daziaria e degli appaltatori.

È un fatto che, stabilita la esenzione delle Società cooperative, ebbero a sorgere contro alle medesime i reclami e le insistenti premure degli appaltatori e delle amministrazioni daziarie, gelose di conservare i loro diritti e di assicurare la riscossione del dazio contro coloro che cercavano di affrancarsi dal medesimo.

In questa lotta d'interessi era necessario introdurre garanzie a difesa di tutti e ci parve che uno solo fosse il modo di tutela, il più naturale, il più logico che si potesse mai immaginare: quello di ammettere, cioè, le amministrazioni daziarie a controllare, con la maggiore esattezza, l'adempimento delle condizioni prescritte dalla legge; accordando loro il diritto di esaminare gli statuti sociali ed avere conoscenza dei membri delle Società fra i quali possa aver luogo la distribuzione di generi provvisti dal magazzino.

Basta, perciò, che le Società siano in ob-

bligo di mandare i loro statuti e gli elenchi dei loro soci alla pretura.

Essendo esso non solo il luogo più facilmente accessibile agli interessati che potranno prendere nelle cancellerie esatta conoscenza di ogni documento; ma anche perchè il pretore dovrebbe aspettare la competenza di giudicare delle opposizioni degli appaltatori sia per rispetto alle Società sia per riguardo ai soci.

Gli appaltatori del dazio, le amministrazioni daziarie, hanno, per tal modo, il mezzo di poter controllare, esattamente, il carattere delle Società, darsi ragione del loro scopo, e presentare quelle istanze che crederanno più opportune e che dal pretore dovranno con sommario giudizio, essere giudicate.

Gli elenchi dei soci potranno, poi, essere corretti ogni tre mesi, perchè si possa tener conto delle variazioni che siano avvenute nel movimento dei soci.

Ma un'altra difficoltà rimaneva a vincere. Quand'è che una Società od un magazzino di consumo si può dire indirizzato a scopo di beneficenza e liberi perciò da ogni spirito di speculazione?

Noi abbiamo sentito il bisogno anche in questa parte di chiarire con la maggiore esattezza il pensiero del legislatore, e con l'articolo 4 abbiamo stabilito che per le Società, delle quali parla l'articolo 1<sup>o</sup>, è escluso ogni scopo di lucro, di speculazione, e quindi è esclusa anche ogni relativa conseguenza di responsabilità commerciale ogni qualvolta i loro magazzini distribuiscano i generi provvisti in comune ai soli soci col pagamento del solo prezzo di costo, aumentato delle spese d'amministrazione, e delle spese generali. Oppure, se il prezzo è maggiore del costo, questo avvenga alla condizione che quel tanto che eccede il prezzo di costo, debba andare esclusivamente, o a formare un fondo di riserva, nei limiti stabiliti dalla legge, o a rappresentare l'interesse legale del capitale, o che si rivolga ad alcuno di quegli scopi di mutua assistenza che sono proprii delle Società medesime: quando ciò avvenga, lo scopo di lucro e di speculazione è, per prescrizione di legge, assolutamente escluso.

Stabilito questo principio, non avverrà più che si possa ricorrere ad apprezzamenti arbitrari. Si è, come tutti sanno, giudicato da più di un caso che le piccole frazioni di centesimo risultanti necessariamente dal frazio-

namento dei generi ai singoli soci, bastavano ed imprimere alle Società il carattere di una Società di speculazione. Fu detto che era speculazione il beneficio che si raccoglieva dallo interesse dei capitali. Speculazione lo stesso beneficio del minor prezzo al quale i soci potevano pagare i generi distribuiti.

Tutto ciò non sarà più possibile.

E qui mi giova di pregare l'onorevole ministro delle finanze, che io spero tuttavia favorevole al concetto di questa legge, alla iniziativa della quale egli non dubitava, essendo deputato, di accordare il suo nome, di voler frenare il soverchio zelo dei suoi agenti fiscali, i quali nella smania di trovare nuova materia tassabile, hanno cominciato a professare una dottrina, che sarebbe assolutamente contraria allo spirito ed alle disposizioni di questo nostro disegno di legge. Si dice infatti che gli agenti fiscali pretendono oggi di gravare della tassa di ricchezza mobile i piccoli profitti, che sono realizzati dalle Società di consumo e che sono, come si disse il risultato delle frazioni centesimali sul prezzo delle merci distribuite ai soci, profitti che, come noi abbiamo detto, escludono ogni idea di speculazione, anche quando sono consacrati a formare il fondo di riserva delle Società cooperative, o a dare un lieve interesse al capitale delle Società medesime.

Ci badi il signor ministro; e non voglia permettere una così flagrante violazione di ogni precetto di equità; non lasci che gli agenti delle tasse procedano ad un atto, che sarebbe anzi una vera violazione della legge.

Come è possibile che una legge, la quale parte dal concetto che queste Società debbano andare esenti dalla tassa di dazio consumo, permetta che poi vengano sottoposte a quella di ricchezza mobile in quella parte, che non è che la necessaria conseguenza dell'esercizio al quale esse attendono al quale il legislatore ha rivolto tutta la sua considerazione?

E detto ciò, vengo alle ultime disposizioni della legge medesima.

Vi è l'articolo 5<sup>o</sup> che vieta sotto le sanzioni penali stabilite dalla legge, che i magazzini non distribuiscano i generi da essi acquistati a persone che non siano i soci lavoratori ed alle loro famiglie. Era già questa una disposizione della legge del 1870, che, sebbene non contraddetta, conveniva di riprodurre nel nostro disegno perchè sostanzial-

mente necessaria a completare i nuovi ordinamenti e a darne ragione.

C'è poi un ultimo articolo che è della più grande importanza.

Quelle difformi interpretazioni, che resero incerte le disposizioni della legge del 1870 in ordine alle categorie ed agli ordinamenti delle Società, si riprodussero e si verificarono pure nel designare le persone contro le quali dovevano esercitarsi le azioni penali nei casi di contravvenzione.

Vi furono delle decisioni le quali, partendo dal concetto che le Società dovessero regolarsi a termini del Codice di commercio, avvolsero nella responsabilità penale non solo il presidente della Società ma tutti gli amministratori. Ve ne furono altre che esclusero gli amministratori e rivolsero l'azione penale contro il magazzinoiere, il quale a sua volta si copriva degli ordini avuti dagli amministratori; vi furono Tribunali, che non seppero stabilire i termini e le norme di una responsabilità penale a carico di nessuno.

Quindi confusione anche in questa parte.

Il nostro disegno di legge considera e contempla i magazzini, la *taberna* propriamente detta, a cui deve essere necessariamente preposto un institore o magazzinoiere; questi è colui, che giusta i principii della ragione penale, deve rispondere dell'osservanza della legge; perchè è direttamente dal fatto suo che essa può essere offesa.

È il magazzinoiere colui che risponde degli atti che rivestono il carattere di vendita e che rivestendo questo carattere lo pongono in contravvenzione per non aver pagata la tassa.

Noi crediamo perciò che sia giusto, che sia opportuno che venga esclusa nella legge ogni parola che possa recar molestia, a coloro che possono avere parte nell'Amministrazione sociale e che l'azione penale debba volgersi contro il magazzinoiere, salva anche in questo caso l'azione che può, giusta la sanzione del Codice penale, estendersi ai cooperatori, ed ai complici.

Ma v'ha un'altra innovazione che io raccomando ed è questa; che l'azione penale che noi diciamo doversi promuovere contro il magazzinoiere, debba sempre e in ogni caso colpire coloro, che indebitamente si sono valse del magazzino sociale. E ciò non solo per ragione di giustizia; perchè è principio di legge che siano coinvolti nella stessa condanna, tutti

coloro che hanno cooperato al delitto: e qui cooperano al delitto anche coloro, e soprattutto coloro che si servono indebitamente del magazzino sociale.

Ma il concetto nostro intende anche ad impedire che continui lo scandalo della impunità per gli agenti provocatori, che sono messi in opera dai signori appaltatori.

Quando l'appaltatore ha preso di mira una Società e intende combatterla, che cosa fa? Piglia a stipendio 3 o 4 dei suoi agenti, li manda ai magazzini, cercando in ogni modo o coll'inganno o colla corruzione di farsi consegnare una qualche porzione dei generi, indebitamente acquistati dal magazzinoiere. Vengono allora le denunce, i sequestri, le procedure, le sentenze e così la rovina della Società. L'agente provocatore è rimasto sin'ora impunito.

Ciò non è giusto nè onesto; e quindi quando questi agenti provocatori verranno anch'essi sottoposti all'azione penale, cesserà questo insidioso attentato alla legge e a quel sentimento di moralità, per il quale deve essere riprovato ogni incentivo, ogni stimolo al reato.

Queste sono le disposizioni, che noi crediamo abbiano ad essere adottate, per dar pace a queste Società così benemerite, e troncando dei dissensi, che non giovano certo al prestigio della giustizia.

Il nostro disegno di legge dovrà certamente essere perfezionato; la formula sua dovrà essere più corretta e quindi meglio studiata, ne conveniamo; ma ciò di cui andiamo convinti si è che esso nella sua sostanza risponde oggi ad una necessità.

Noi ci siamo occupati delle questioni nelle quali la giurisprudenza è in dissenso; abbiamo portata la nostra attenzione sopra difficoltà, che rendono ogni giorno più disastrosa l'esistenza delle Società di mutua beneficenza e contraddicono ai criteri della legge.

Ora questa legge è altamente benefica e per essa soltanto noi possiamo veder progredire questo nuovo elemento di prosperità per la gente che lavora.

Io so l'interesse che il ministro delle finanze ha'altra volta addimostrato per queste Società cooperative e confido che vorrà continuare negli stessi sentimenti. Anzi, mi valgo di quest'occasione per pregare lo stesso onorevole ministro delle finanze di voler consigliare il suo collega il ministro d'agricoltura

e commercio a voler cessare da certe molestie colle quali la sua amministrazione va alla sua volta molestando queste associazioni.

Ma lasciate che il sentimento e lo spirito di associazione sorgano senza ostacoli, lasciate che crescano; non ne avrete che bene. Da qualche anno invece a questa parte si è cominciato ad avversare le Società cooperative; ad ogni minuto sorgono contrasti, si fanno questioni sul carattere, sullo scopo di questa o di quell'altra Società. Il ministro le disturba ad ogni momento; ad ogni momento le minaccia, e si è arrivati fino a questo punto, (e di ciò ne ho mosso lamento al ministro d'agricoltura e commercio) di voler togliere la vita giuridica a Società operaie, solo perchè s'intitolano dei superstiti, dei reduci, dei veterani, e ricordano per tal modo il debito di sangue pagato dai suoi soci alla difesa del paese.

Lasciate, ripeto, che queste Società si raccolgano sotto queste vecchie insegne; che ricordano care e sante tradizioni.

E detto ciò, raccomando al ministro, l'adozione di un disegno di legge, che impedirà l'opera distruggitrice dei malevoli, e darà lena agli sforzi generosi di coloro, che ravvisano nelle nostre Società di mutua assistenza una nuova forza sociale di progresso e di civiltà. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Grimaldi, ministro del tesoro.** Ordinariamente si accorda la presa in considerazione a qualsiasi proposta di legge, che sia appena appena discutibile, e ciò per un sentimento di cortesia, largamente applicato.

Debbo però dichiarare, in risposta allo svolgimento dato alla sua proposta dall'onorevole Villa, che io, nel caso attuale, non solo per questo sentimento di cortesia, ma per intima convinzione che l'argomento sia degno di studio e di attenzione, prego la Camera di voler prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Villa.

Egli ha fatto un cortese accenno alla mia persona; ha ricordato che nel 18 febbraio 1892, giusto ad un anno di distanza da oggi, io stesso, insieme con lui e con altri colleghi, ebbi l'onore di presentare alla Camera una proposta analoga a quella, or ora da lui dotatamente svolta; e che allora la Camera prese in considerazione.

Oggi questa proposta di legge muovendo

dagli stessi intenti, è diversamente esplicita; ma la diversa esplicazione nulla toglie alla bontà dei concetti sia di questa, che della precedente proposta del 1892.

L'onorevole Villa ha opportunamente rammentato l'articolo 5 della legge del 1870, che accordava l'esenzione del dazio di consumo alle Società cooperative, le quali allora non erano regolate da alcuna legge; e soggiunse, conformemente alla verità, che, mentre il proponente onorevole Sella accordava il vantaggio alle Società *legalmente* costituite, la Camera volle togliere questo inciso dall'articolo, indicando che il favore doveva essere dato a tutte le Società cooperative, in grazia del loro scopo, in grazia del fine di beneficenza, che si proponevano, sia che fossero costituite legalmente, sia che fossero costituite di solo fatto.

L'onorevole Villa ha inoltre assai bene esposto attraverso quali fasi di giurisprudenza questa disposizione di legge sia passata; e l'ultima fase della giurisprudenza è perfettamente contraria a mio modo di vedere al concetto che informa l'articolo 5° della legge del 1870.

Difatti la giurisprudenza ora adottata è rigorosa. Non basta neanche che siano costituite in base alla legge del 1886; si richiede assolutamente ch'esse siano costituite conformemente alle disposizioni del Codice di commercio, nello stesso modo con cui possono essere costituite le Società cooperative che si propongono uno scopo di lucro o di speculazione.

Quindi i due scopi che informano la proposta sono questi: 1° che il beneficio sia dato come s'intese darlo colla legge del 1870 alle Società che abbiano scopo di beneficenza, e che pure siano costituite semplicemente di fatto, anche senza il riconoscimento giuridico; 2° che sia determinato con precisione quale sia lo scopo di beneficenza al quale la legge del 1870 subordinava il suo favore. Colla proposta di legge or ora svolta dall'onorevole Villa s'intende d'interpretare largamente e rettamente la legge del 1870: s'intendono derimere tutte le questioni che la giurisprudenza delle diverse Corti di appello ed anche delle Corti di cassazione hanno adottato in questa materia. Io riconosco con l'onorevole Villa la necessità che la materia sia definita ed interpretata, riconducendola ai concetti che ispirarono l'articolo 5° della legge

del 1870. Occorre definirla ed interpretarla nello stesso modo per tutto il Regno, affinché le Società cooperative che ora muovono i primi passi possano essere incoraggiate, invece di essere intralciate dall'opera del legislatore o del magistrato.

Quindi io faccio adesione all'idea che ha ispirato la proposta dell'onorevole Villa. Dichiaro anzi che io stesso ne aveva formato argomento di studio nel disegno di legge, che sottoporro fra giorni alla Camera, relativamente al riordinamento delle finanze locali, appunto perchè in un consimile disegno dall'onorevole Villa pur ricordato nello svolgimento della sua proposta, il Magliani si proponeva e col Magliani si proponeva la Camera di risolvere l'argomento.

Ora siccome l'onorevole Villa ha preveduto questo mio pensiero, facendone oggetto di una speciale proposta di legge, io ho una ragione di più per chiedere alla Camera che voglia prenderla in considerazione.

Sicchè, senza ulteriormente disturbare i colleghi, essendo perfettamente d'accordo nei principii che hanno ispirato la proposta dell'onorevole Villa, riconoscendo con lui che essa deve essere meglio studiata, come si farà nell'ulteriore svolgimento che avrà luogo presso gli Uffici, presso la Commissione e presso la Camera, prego con lui la Camera stessa che voglia prenderla in considerazione.

**Presidente.** Pongo a partito di prendere in considerazione la proposta di legge del deputato Villa ed altri deputati, sulle Società cooperative a scopo di beneficenza.

(La Camera delibera di prendere in considerazione la proposta di legge del deputato Villa.)

### Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sui «probi-viri».

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il coordinamento e la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sull'istituzione dei collegi di *probi-viri*.

Favorisca l'onorevole Daneo relatore di udire se riferisco bene le modificazioni necessarie.

Articoli 1 e 2, nulla.

Articolo 3, bisogna sostituire alla fine del secondo capoverso il numero 14 al 13.

Così nell'articolo 4, nel primo capoverso, si sostituisce il numero 23 al numero 22.

Dall'articolo 5 al 23, nulla.

All'articolo 24, dove è detto:

« Si osserveranno le norme di cui all'articolo 21, » si dica: al capoverso dell'articolo 21.

Articoli 25, 26 e 27, nulla.

All'articolo 28: Ove è detto *ultimo* capoverso si dirà *primo* capoverso e dove è detto articolo 22 si dirà 31.

All'articolo 29, in fine dove è scritto: « nel secondo capoverso dell'articolo 30 » si dirà; invece, « dell'articolo 31 ».

Dall'articolo 32 all'articolo 43, inclusivo, nulla.

All'articolo 44, al terzo capoverso, ove è detto: « per un valore superiore a lire trecento » si dirà: « a lire duecento ».

Agli articoli 45 e 46 nulla.

Sta bene, onorevole relatore?

**Daneo, relatore.** Perfettamente!

**Presidente.** Chi approva questa coordinazione voglia alzarsi.

(È approvata).

Ora viene la votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Si faccia la chiama.

**Suardo, segretario, fa la chiama.**

*Prendono parte alla votazione:*

Adamoli — Afan de Rivera — Aggio — Agnini — Andolfato — Antonelli — Arbib.

Baccelli — Badini — Balenzano — Barzilai — Bastogi Gioachino — Bastogi Michelangelo — Beltrani Giovanni — Bertolini — Bertollo — Bettolo — Bonacci — Bonacossa — Bonardi — Bonin — Borruso — Boyo — Bracci — Branca — Brunetti — Bruniati — Brunardi — Bufardeci.

Caetani Onorato — Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Cao-Pinna — Capoduro — Cappelli — Carcano — Carenzi — Catapano — Centurini — Ceriana-Mayneri — Cerruti — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chinaglia — Chironi — Cimbali — Cirmeni — Cocco-Ortu — Colajanni Napoleone — Colombo — Colombo Quattrofrati — Colosimo — Colpi — Conti — Coppino — Corsi — Costantini — Crispi — Curioni.

D'Agata — Damiani — Daneo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis — Del Giudice — Del Balzo — De Luca Ippolito — De Martino — De Nicolò — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi —

Di Belgioioso — Di Broglio — Di Rudini — Di San Donato — Di Sant'Onofrio — Di Trabia — Donati.

Elia — Ercole.

Faggiuoli — Falconi — Fani — Fasce — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferri — Fili-Astolfone — Filopanti — Fisogni — Florena — Fortunato — Franceschini — Fusinato.

Gabba — Galeazzi — Galletti — Galli Roberto — Gallo Niccolò — Garibaldi — Gasco — Gatti-Casazza — Gavazzi — Ginori — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Girardi — Grandi — Graziadio — Grimaldi — Grossi — Guerci — Guj.

Lacava — Lagasi — Lampiasi — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Leali — Lentini — Levi Ulderico — Lojodice — Lo Re Francesco — Lucifero — Luzzati Ippolito — Luzzatto Attilio.

Manganaro — Marazio Annibale — Marsengo-Bastia — Martini Ferdinando — Martini Giovanni — Martorelli — Marzotto — Masi — Maury — Mazziotti — Mecacci — Mestica — Miceli — Miraglia — Mocenni — Monticelli — Mordini — Morin — Murmura.

Nasi — Niccolini — Nicolosi — Nicotera — Nigra — Nocito.

Odescalchi — Omodei — Orsini-Baroni — Ostini.

Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Palberti — Palizzolo — Panizza — Papa — Pasquali — Paternostro — Perrone — Piccolo-Cupani — Pinchia — Piovene — Polti Giuseppe — Ponti — Pottino — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti — Pullino.

Quartieri — Quintieri.

Rampoldi — Ricci — Rinaldi — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rubini — Ruggieri Giuseppe.

Salandra — Sani Giacomo — Saporito — Scaramella-Manetti — Seismit-Doda — Serrao — Silvani — Simonetti Ranieri — Soggi — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino Sidney — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio — Schiratti.

Talamo — Tasca-Lanza — Tecchio — Tiepolo — Tittoni — Tondi — Torelli — Torlonia — Torraca — Tortarolo — Trinchera — Tripepi — Trompeo.

Vacchelli — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vastarini-Cresi — Vendramini —

Verzillo — Vienna — Villa — Visocchi — Vollaro-De Lieto.

Wollemborg.

Zabeo — Zizzi.

*Sono in congedo:*

Berio — Boselli — Buttini.

Caldesi — Calpini — Calvi — Canzi — Cianciolo — Civelli — Comandini — Cremonesi.

Facheris.

Gallotti — Gorio — Guelpa.

Luciani.

Manfredi — Marcora — Merzario — Mezzanotte — Miniscalchi — Mussi.

Parpaglia — Pellegrini — Peyrot — Pirotti.

Quarena.

Rizzetti.

Sacchetti — Sineo — Sperti.

Tabacchi.

Vaccaj — Vischi.

Zucconi.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Franchetti.

Marinelli.

Salemi-Oddo.

*Sono ammalati:*

Barazzuoli.

Cavallini.

Di San Giuliano.

Faldella.

Gianolio.

Lorenzini — Lugli — Luzzatto Riccardo.

Pignatelli.

Rava.

Solimbergo.

Toaldi.

Vitale.

**Discussione del disegno di legge: Proroga del termine fissato dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1892, n. 57, per l'alienazione del bosco demaniale di Montello.**

**Presidente.** Si lasceranno le urne aperte, e si procederà nell'ordine del giorno, il quale recala discussione del disegno di legge: Proroga del termine fissato dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1892, n. 57, per la alienazione del bosco di Montello.

Onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

**Lacava, ministro di agricoltura e commercio.** Accetto, salvo alcune modificazioni, di cui parlerà il relatore stesso.

**Presidente.** Si legga il disegno di legge.

**Di Sant'Onofrio, segretario, legge:** (V. Stampato n. 121-A).

**Bertolini, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Bertolini, relatore.** Dopo che la relazione era stata stampata e distribuita giunse alla Commissione notizia che la rappresentanza consorziale aveva ultimato i suoi lavori. Questa circostanza, mentre rende tanto più opportuna la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge ministeriale, induce d'altra parte la Commissione a tornare al termine proposto dal Ministero per la proroga dei poteri della rappresentanza consorziale, ossia al 30 aprile, anziché al 31 maggio, 1893. Cosicché l'articolo unico della Commissione diventa identico all'articolo primo del disegno di legge ministeriale, e rimane soppresso l'articolo secondo.

**Lacava, ministro di agricoltura e commercio.** Precisamente. Il Governo aderisce a queste modificazioni.

**Presidente.** Rileggo dunque l'articolo.

« *Articolo unico.* Il termine assegnato alla rappresentanza consorziale dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1892, n. 57, la quale dichiara alienabile il bosco Montello nella provincia di Treviso, è prorogato fino al 30 aprile 1893. »

Se niuno chiede di parlare, non essendovi alcuna proposta, domani in principio di seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni degli articoli 2 e 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, (serie 3<sup>a</sup>) circa la ripartizione degli affari fra le due sezioni penali della Corte di Cassazione di Roma.**

**Presidente.** Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni degli articoli 2 e 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, (serie 3<sup>a</sup>) circa la ripartizione degli af-

fari fra le due sezioni penali della Corte di cassazione di Roma.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Di Sant'Onofrio, segretario, legge:** (Vedi Stampato n. 99-A).

**Presidente.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, passeremo alla discussione dell'articolo unico, del quale dò lettura:

*Articolo unico.* « Agli articoli 2 ed 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825 (serie 3<sup>a</sup>) sono sostituiti i seguenti:

« Art. 2. La sezione penale della detta Corte di cassazione di Roma è divisa in due sezioni ».

« La prima di esse giudicherà dei ricorsi contro le sentenze delle sezioni d'accusa e delle Corti d'assise, dei conflitti di giurisdizione di competenza della sezione penale, della rimessione delle cause da una ad altra autorità giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospezione, e dei ricorsi nei giudizi su reati preveduti da leggi speciali o su reati preveduti dal Codice penale e insieme su reati preveduti da leggi speciali; la seconda giudicherà di ogni altro ricorso, affare od istanza in materia penale ».

« Art. 8. I ricorsi in materia civile e commerciale, che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite, saranno, con la cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla Corte di Cassazione di Roma, la quale giudicherà pure a sezione semplice degli altri motivi del ricorso ».

« Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale si uniscono le due sezioni penali, e quando si tratti di causa civile si unisce alla sezione civile per turno una delle due sezioni penali ».

L'onorevole Falconi ha presentato un emendamento, secondo il quale questo articolo unico suonerebbe così:

« Per l'esecuzione delle prescrizioni della prima parte dell'articolo 69 della legge sull'ordinamento giudiziario, il primo presidente, entro il mese di novembre, sentito il procuratore generale, trasmetterà al ministro di giustizia un progetto di composizione delle sezioni, nonchè della ripartizione dei ricorsi che saranno dalle stesse giudicati. »

Ha facoltà di parlare.

**Falconi.** L'articolo, che propongo di sostituire a quello ministeriale, non è altro

ché una copia dell'articolo 91 del regolamento giudiziario il quale dispone che i primi presidenti delle Corti di appello, entro il mese di novembre, sentiti i procuratori generali, trasmettano al ministro le proposte di ripartizione del personale e della materia fra le varie sezioni.

Questa disposizione io desidererei estenderla anche alla Cassazione, affinché non avvenga che il lavoro non sia proporzionato fra le due sezioni.

Il presidente, che conosce il lavoro della Corte, può meglio di ognuno proporre al ministro la ripartizione da farsi con Decreto Reale.

Si può osservare che qui si tratta della diversa giurisdizione assegnata alle due sezioni penali; ma risponderò che anche per i tribunali, dove ci è la materia civile e la commerciale, la ripartizione si fa dal presidente della Corte, e non si fa per legge.

Tuttavia, per deferenza al ministro ed alla Commissione, se essi non accettassero il mio articolo, dichiaro di ritirarlo.

**Rizzo.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Rizzo.** Vorrei rivolgere all'onorevole ministro di grazia e giustizia una domanda, la quale è forse estranea all'articolo in discussione ed anche alla modificazione proposta dall'onorevole Falconi; vorrei, cioè, domandargli se egli continui gli studi, ai quali recentemente ha accennato, per preparare il disegno di legge sulla unicità della Cassazione civile.

Aspetto da lui una risposta a questa domanda.

**Presidente.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Intorno alla necessità della legge, che ora si discute, non fu sollevata alcuna obiezione; quindi mi dispenso dall'espone le ragioni che mi hanno consigliato a presentarla.

Mi limiterò soltanto a dichiarare perchè io non possa accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Falconi, e a dare breve e categorica risposta alla domanda che mi è stata rivolta dall'onorevole Rizzo.

Per stabilire un poco di equilibrio tra il lavoro delle due sezioni della Corte di cassazione di Roma, vi erano vari sistemi. Si poteva, senza una nuova legge, ricorrere allo sdoppiamento della seconda sezione, preveduto e permesso dall'articolo 3 della legge

del 6 dicembre 1888; poteva il Governo domandare al Parlamento la facoltà di distribuire in altro modo, per Decreto Reale, le materie fra le due sezioni penali della Corte di cassazione di Roma; finalmente, si poteva fare quello che io ho fatto.

Il sistema dello sdoppiamento della seconda sezione a me è sembrato poco opportuno, perchè le due sezioni, in cui sarebbe stata divisa l'attuale seconda sezione, avrebbero dovuto conoscere di molte materie comuni, e questo ci avrebbe sempre più allontanato dall'obiettivo della uniformità della giurisprudenza, che è la ragion d'essere della Corte di cassazione.

Domandare facoltà di distribuire diversamente le materie per Decreto Reale, secondo che se ne presentasse la convenienza, è sostanzialmente ciò che propone l'onorevole Falconi; a me è sembrato poco conforme alla lettera ed allo spirito della legge del 6 dicembre 1888, e della legge organica sull'ordinamento giudiziario.

L'onorevole Falconi nello svolgimento della sua proposta ha menzionato le disposizioni dell'ordinamento giudiziario, che riguardano le Corti d'appello ed i tribunali.

Ma la cosa è diversa quando si tratta della Corte di cassazione, per la quale la legge stessa stabilisce la competenza delle varie sezioni, mentre il Decreto Reale annuale provvede soltanto alla distribuzione del personale.

A questo sistema si è attenuta la legge del 6 dicembre 1888, la quale, lungi dal conferire al Governo la facoltà di distribuire gli affari fra le varie sezioni della Corte di cassazione, ha determinato essa stessa la competenza delle dette sezioni.

Perciò ho creduto più conforme a questa legge ed a quella generale sull'ordinamento giudiziario, che il legislatore stesso modifichi la competenza delle due sezioni penali della Corte di cassazione.

Sono queste le ragioni per le quali non posso accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Falconi.

Quanto alla domanda, che mi è stata rivolta dall'onorevole Rizzo, gli dichiaro che persisto nel proposito di presentare al Parlamento, al più presto, la legge per l'unificazione della Corte di cassazione in materia civile.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.



**Pasquali, relatore.** Poichè l'onorevole Falconi ha dichiarato che, qualora il ministro e la Commissione non accogliessero il suo emendamento, egli lo avrebbe ritirato, e poichè il ministro ha già dichiarato che non lo accetta, credo inutile di aggiungere altre ragioni a quelle addotte dall'onorevole guardasigilli.

Ma, giacchè ho facoltà di parlare, colgo l'occasione per pregare l'onorevole ministro di dichiarare alla Commissione se quella raccomandazione, che si contiene nell'ultima parte della relazione, sia da esso accolta, e se, in conseguenza, intenda dare istruzioni, o prendere accordi col primo presidente della Cassazione, per attuare il sistema da noi proposto.

**Presidente.** L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo scusa all'onorevole relatore della Commissione della mia involontaria dimenticanza.

Non mi era sfuggita la importante raccomandazione della Commissione.

La Commissione rileva il grande numero di reiezioni di ricorsi in materia penale, ed osserva che, sebbene esse dipendano in gran parte da ragioni di inammissibilità, tuttavia esso fa nascere nel pubblico, che non conosce o non sa distinguere le ragioni della reiezione, l'impressione che il ricorso in Cassazione si riduca ad una mera formalità.

La Commissione suggerisce che si stabiliscano udienze speciali per le quistioni di inammissibilità.

Il rimedio radicale a questo inconveniente si troverà forse nella riforma del Codice di procedura penale.

Poichè, come l'onorevole Pasquali sa, a tal fine fu proposto di sopprimere quella disposizione del Codice di procedura penale, per la quale nel giudizio di rinvio il condannato non può soggiacere ad una pena più grave di quella, a cui fu condannato nel primo giudizio.

E al medesimo fine fu anche proposto di togliere l'effetto sospensivo al ricorso in Cassazione.

Senza anticipare in proposito alcun giudizio, posso promettere all'onorevole relatore e alla Commissione che farò tutto quello che è necessario perchè il savio suggerimento della Commissione sia adottato dalla Corte di cassazione.

**Presidente.** Dunque l'onorevole Falconi ritira il suo emendamento?

**Falconi.** Ho già dichiarato che, se il ministro e la Commissione non l'avessero accettato, l'avrei ritirato.

**Presidente.** Allora non essendovi altre osservazioni, e nessuno chiedendo di parlare, domani in principio di seduta si procederà alla votazione per scrutinio segreto su questo disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Convalidazione del Regio Decreto 15 novembre 1892, n. 677, col quale fu disposto che, il concorso che il Fondo per il culto deve versare al Tesoro ai termini della legge 30 giugno 1892, n. 317, sia elevato a lire 3,500,000 a cominciare dall'esercizio 1893-94.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del Regio Decreto 15 novembre 1892, n. 677, col quale fu disposto che il concorso, che il Fondo per il culto deve versare al Tesoro ai termini della legge 30 giugno 1892, n. 317, sia elevato a lire 3,500,000 a cominciare dall'esercizio 1893-94.

Onorevole ministro, accetta Ella che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

**Grimaldi, ministro del tesoro.** Dichiaro di accettare il disegno di legge della Commissione.

**Presidente.** Si dia lettura del disegno di legge e del Regio Decreto, che vi è annesso.

**Di Sant'Onofrio, segretario, legge: (V. Stampato n. 21-A.)**

**Presidente.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È convalidato l'annesso Decreto Reale 15 novembre 1892, n. 677, col quale fu disposto che l'annuale contributo, che ai termini della legge 30 giugno 1892, n. 317, il Fondo pel culto deve versare al Tesoro dello Stato, in acconto dei diritti spettantigli sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, sia elevato dal 1° luglio 1893 a lire 3,500,000. »

(È approvato).

« Art. 2. Il suddetto contributo di lire

3,500,000 è concesso soltanto a tutto l'esercizio 1897-98. »

**Rizzo.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Rizzo.** Questo secondo articolo proposto dalla Commissione, è ispirato, se ho ben compreso la relazione dell'onorevole Fili-Astolfone, da qualche preoccupazione, che potrebbe sorgere nell'animo di coloro, i quali considerano come impegno sacro del Governo la continuazione del pagamento delle congrue ai parroci, ed anche i possibili miglioramenti futuri, dei quali parlava in un suo eloquente discorso in Senato l'onorevole ministro guardasigilli, il 20 giugno passato anno.

Questo disegno di legge non ha certo alcun intendimento contrario allo scopo, cui l'onorevole ministro guardasigilli accennava in quel suo discorso; ma può far sorgere qualche preoccupazione per l'avvenire.

Mi permetto quindi di domandare all'onorevole ministro se egli crede di far qualche dichiarazione, la quale possa almeno dall'animo mio bandire ogni dubbio su questo riguardo. Naturalmente io voterò il disegno di legge, il quale non è, per così dire, che la continuazione di una proposta, che fu presentata nella Legislatura precedente; ma avrei piacere che l'onorevole guardasigilli rinnovasse in quest'occasione, nella quale, ripeto, può sorgere qualche preoccupazione, le dichiarazioni, che egli fece al Senato fra gli applausi, e che mi pare abbia fatto anche alla Camera; dichiarazioni, le quali valgono a distruggere ogni dubbio circa la concessione fatta con la legge del giugno 1892, ed anche circa gli sforzi per quei possibili miglioramenti, ai quali egli accennava nel suo discorso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Le dichiarazioni, alle quali allude l'onorevole Rizzo, conformi a quelle che erano già state fatte dai miei predecessori attestano il fermo proposito del Governo, di tutelare e favorire gli interessi del basso clero, e di servirsi di tutti i mezzi, dei quali può disporre, per migliorarne economicamente e moralmente la condizione.

Io non ho che da confermare quello, che, come l'onorevole Rizzo ha ricordato, ebbi a dichiarare davanti al Senato.

Ma oramai più delle dichiarazioni occorrono i fatti; e i fatti esistono. Basti ricordare la legge del 30 giugno 1892, con la quale fu elevata la congrua dei parroci al massimo preveduto nella legge del 1866, cioè ad 800 lire, e si aggiungeva inoltre il formale impegno di elevarla fino alla somma di 1000 lire.

L'onorevole Rizzo domanda se la legge, che ora discutiamo, possa mettere in pericolo l'attuazione di questa promessa.

Sono lieto di potergli rispondere che il Decreto Reale, del quale si propone la conversione in legge, non presenta alcun pericolo per l'attuazione di quella promessa. Che se ombra di dubbio fosse potuta sorgere, essa sarebbe interamente dileguata dopo l'aggiunta fatta dalla Commissione, per un lodevole scrupolo, analogo a quello che mosse l'onorevole Rizzo a parlare.

Basta infatti conoscere il patrimonio del Fondo pel culto, e considerare come i pesi, che lo gravano, vadano annualmente diminuendo per la estinzione dell'onere delle pensioni, per convincersi che, approvata questa legge, vi sarà largo margine per soddisfare gli impegni assunti a favore dei parroci e per soddisfare a tutti gli altri fini, ai quali il patrimonio medesimo è destinato.

Con queste dichiarazioni spero di aver soddisfatto l'onorevole Rizzo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo.

**Rizzo.** Ringrazio l'onorevole ministro guardasigilli delle sue dichiarazioni, le quali hanno dileguato dall'animo mio il dubbio, che aveva sugli effetti di questo disegno di legge, in favore del quale voterò.

**Presidente.** Pongo dunque a partito l'articolo 2, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Domani in principio di seduta procederemo alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

### Risultamento di votazioni.

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione, e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della

votazione a scrutinio segreto sul seguente disegno di legge:

Istituzione dei Collegi di *probi-viri*.

Presenti e votanti . . . . . 237

Maggioranza . . . . . 119

Voti favorevoli . . . 173

Voti contrari . . . . 64

(La Camera approva).

### Interrogazioni e interpellanze.

**Presidente.** Comunico ora alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulla temporanea soppressione della stazione dei carabinieri in Decollatura (Catanzaro).

« Colosimo. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per conoscere se il Governo studi il riordinamento delle autonomie locali, e se nel procedere a riforme nei singoli dicasteri esso segua un piano armonicamente concordato.

« Bertolini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere che cosa siavi di vero nelle voci corse sulle condizioni statiche del palazzo di giustizia in costruzione.

« Levi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri sopra una manifestazione pubblica contraria all'integrità del Regno d'Italia avvenuta nell'Impero austro-ungarico con l'intervento di due ministri.

« Carmine. »

« Il sottoscritto chiede interrogare il presidente del Consiglio per sapere se, a difesa della dignità del Governo, non sia il caso di smentire recisamente quanto viene affermato in una pretesa intervista del direttore del *Fanfulla* coll'onorevole Crispi.

« N. Colajanni. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il presidente del Consiglio, già ministro del tesoro, per sapere:

1° Se, com'è riferito da un colloquio

avuto con S. E. Crispi, nel 1890 egli ritenesse che nella Banca Romana vi fossero fatti possibili del Codice penale;

2° Se, dopo quella affermazione, egli può ancora sostenere, come fece nella seduta del 20 dicembre scorso, di aver allora ignorata la relazione Biagini;

3° A quali motivi egli si ispirasse per proporre a S. M. il Re di conferire al direttore di un Istituto tacciato già da due anni di frodi la nomina a senatore del Regno.

« De Martino. »

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole presidente del Consiglio per sapere quali dichiarazioni egli intenda fare alla Camera, in seguito alle esplicite affermazioni fatte da un eminente uomo politico in una intervista avuta con il direttore di un giornale di Roma.

« Costa. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio come possa coordinare le denegazioni da lui espresse nella seduta del 20 dicembre 1892 con le dichiarazioni fatte dall'onorevole Crispi al direttore di un giornale romano.

« Gavazzi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla convenienza di assimilare la torba alla lignite agli effetti della tariffa dei trasporti ferroviari.

« Ginori. »

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** A nome del presidente del Consiglio e degli altri ministri, a cui sono rivolte queste interrogazioni, domando che le medesime siano iscritte nell'ordine del giorno, a tenore del regolamento.

**Presidente.** Queste interrogazioni seguiranno l'ordine prescritto dal regolamento. Comunico inoltre le seguenti domande d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro delle finanze sul metodo di esazione della tassa sulla fabbricazione della birra.

« Ginori. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il

ministro dei lavori pubblici sulle irregolarità del servizio ferroviario.

« Ginori. »

**Grimaldi, ministro del tesoro.** Dichiaro di accettare l'interpellanza a me rivolta dall'onorevole Ginori, e chiedo che prenda il posto che le spetta, secondo l'ordine di presentazione.

**Presidente.** Sta bene. Prego gli onorevoli ministri che sono presenti di comunicare all'onorevole ministro dei lavori pubblici la domanda di interpellanza dell'onorevole Ginori a lui diretta, affinchè dichiararsi se e quando intenda rispondervi.

Essendo presente l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, lo prego di voler dichiarare se accetta l'interpellanza dell'onorevole Mestica sulla recente agitazione universitaria di Palermo.

**Martini, ministro dell'istruzione pubblica.** L'accetto.

**Presidente.** Questa interpellanza verrà riunita con le altre relative al medesimo argomento.

Gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli De Nicolò, Serena, Lazzaro ed altri.

Si stabilirà poi il giorno in cui debba aver luogo lo svolgimento di questo disegno di legge.

La seduta termina alle 4.35.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1. Interrogazioni.

2. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine fissato dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1892, n. 57 per l'alienazione del bosco demaniale di Montello. (121)

Modificazioni degli articoli 2 e 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, (serie 3<sup>a</sup>) circa la ripartizione degli affari fra le due sezioni penali della Corte di cassazione di Roma. (99)

Convalidazione del Regio Decreto 15 novembre 1892, n. 677, col quale fu disposto che il concorso che il Fondo per il culto deve versare al Tesoro ai termini della legge 30 giugno 1892, n. 317, sia elevato a lire 3,500,000 a cominciare dall'esercizio 1893-1894. (21)

3. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Sanguinetti.

4. Svolgimento di interpellanze.

---

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**  
*Direttore dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1893 — Tip. della Camera dei Deputati.